Cassa Rurale
Valsugana e Tesino
Banca di Credito Cooperativo

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ED ALTRI BENEFICI ECONOMICI A SOGGETTI SENZA SCOPO DI LUCRO

(approvato dal Cda del 08 gennaio 2019)

Il presente Regolamento è redatto nel rispetto e per l'applicazione dei principi contenuti negli articoli 2 e 37 dello Statuto Sociale (articolo 2 "Criteri ispiratori dell'attività sociale" – articolo 37 "Poteri del consiglio di amministrazione – costituzione di speciali comitati e consulte dei soci") al fine di organizzare le relazioni con i territori e le comunità locali ed in particolare semplificare la procedura di concessione di contributi ed altre erogazioni concessi dalla Cassa Rurale Valsugana e Tesino (di seguito denominata Cassa), nell'ottica della più corretta ed efficace gestione delle risorse disponibili.

Art. 1

Finalità

1. La Cassa riconosce il valore fondamentale e il significato irrinunciabile del principio di sussidiarietà e l'esigenza di un suo concreto ed aggiornato esercizio;
2. a tale fine, promuove il ruolo di soggetti diversi nella realizzazione dell'interesse generale;
3. in relazione all'attività di questi soggetti, la Cassa tutela e sostiene in particolare il valore delle espressioni del volontariato, del libero associazionismo e della cooperazione, riconoscendovi l'espressione di un'assunzione gratuita di responsabilità personale, civile e sociale condivisa, di mutualità e di reciprocità.

Art. 2

Struttura organizzativa di gestione

Per gestire al meglio le risorse destinate alle finalità di cui all'art. 1 il Consiglio di Amministrazione prevede la costituzione di due tipologie di Comitati:

Il Comitato attività Sociali e Comunità:

Obiettivi:

- esaminare, valutare e formulare proposte al Consiglio di Amministrazione in merito alle richieste di intervento provenienti dalle Associazioni di Volontariato a carattere sovra-zonale tenendo conto delle indicazioni dei Comitati Locali coinvolti;
- formulare proposte al Consiglio di Amministrazione in merito alle attività per i soci e per la comunità organizzate in proprio dalla Cassa Rurale;
- essere di raccordo con i Comitati Locali ai quali verranno inoltrate le richieste a carattere sovra-zonale da gestire in collaborazione fra Zone;

Il Comitato attività Sociali e Comunità presenta annualmente al Consiglio di Amministrazione una relazione sull'attività svolta. Ha durata triennale. Il Cda ha facoltà di revocare l'incarico.

Composizione:

- 5 membri designati dal Cda compreso il coordinatore
- Il Direttore, la responsabile dell'Area Organizzazione e Pianificazione strategica

Riunioni:

- il Comitato attività Sociali e Comunità si riunisce al bisogno.

I Comitati Locali:

Obiettivi:

- consolidare i rapporti con le Associazioni di Volontariato operanti nella propria zona di competenza territoriale e favorire la crescita sociale e culturale della comunità;
- esaminare, valutare e formulare proposte al Consiglio di Amministrazione in merito alle richieste di intervento provenienti dalle Associazioni di Volontariato a carattere zonale;
- esaminare, valutare e formulare proposte al Consiglio di Amministrazione in merito alle richieste di intervento provenienti dalle Associazioni di Volontariato da gestire a carattere sovra-zonale;
- formulare proposte di intervento al Comitato attività Sociali e Comunità.

Nella fattispecie i Comitati Locali indirizzano i contributi della banca a favore delle Associazioni di Volontariato operanti sul territorio con l'obiettivo di accrescere il radicamento aziendale sul territorio. Hanno durata triennale. Il Cda ha la facoltà di riconfermare o revocare anticipatamente la nomina. Nel caso di dimissioni, decadenza o revoca anticipata di un componente dei Comitati Locali, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla nomina di altro componente.

Composizione:
- i 9 Comitati Locali composti da 3 a 5 membri per zona di operatività della Cassa, sono nominati dal Consiglio di Amministrazione;
- ne fanno parte di "diritto" i consiglieri di zona e i nominativi designati dal Consiglio di Amministrazione che avrà cura di rappresentare tutte le comunità della zona rappresentata;
- i Comitati Locali si riuniscono almeno 2 volte all'anno;
- alle riunioni dei Comitati Locali partecipa il Responsabile di Area (potrà essere affiancato il Responsabile di Filiale) con il quale si faranno le opportune valutazioni riguardo gli aspetti commerciali e di reciprocità. Il Responsabile di Area svolge anche la funzione di segretario del Comitato e redigerà un verbale della riunione.

I comuni di competenza vengono suddivisi nelle seguenti Zone territoriali:

Zona	**Comuni**
Roncegno	Roncegno – Ronchi
Borgo	Borgo Valsugana
Telve	Telve, Telve di Sopra, Carzano e Torcegno
Scurelle	Scurelle, Castelnuovo, Samone
Castel Ivano	Castel Ivano, Bieno
Tesino	Castello Tesino, Pieve Tesino, Cinte Tesino
Grigno	Grigno, Ospedaletto
Bellunese	Arsiè, Fonzaso, Lamon e comuni limitrofi
Vicentino	Cismon, Enego, Valstagna e comuni limitrofi

Art. 3

Natura dei contributi

I contributi sono destinati a concorrere alle spese correnti di funzionamento e di gestione dell'attività annuale dei beneficiari, oppure possono contribuire ad iniziative, manifestazioni, nonché all'acquisto di beni strumentali per l'esercizio dell'attività dei beneficiari quali, a mero titolo esemplificativo, beni mobili, attrezzature, automezzi.

Art. 4

Destinatari dei contributi

Potranno essere ammessi ai benefici di cui al presente Regolamento gli enti e le associazioni senza fine di lucro, clienti della Cassa e titolari di un rapporto nominativo continuativo (conto corrente, deposito a risparmio o carta Evo), in possesso dei requisiti previsti per le singole fattispecie di intervento, che operano e/o hanno sede all'interno della competenza territoriale della Cassa, per le attività e le iniziative che gli stessi esplicano a beneficio e nell'interesse specifico della comunità locale.
Potranno altresì essere ammessi ai benefici di cui al presente Regolamento enti ed associazioni a carattere sovra-zonale qualora proposti favorevolmente al Consiglio di Amministrazione da parte dei Comitati Locali.

Art. 5

Fondi disponibili

L'Assemblea dei Soci, ai sensi dell'art. 53 dello Statuto, stabilisce **annualmente** la quota di utile da destinare a fini di beneficenza o mutualità che andranno ad alimentare il Fondo Beneficenza e Mutualità da utilizzare sottoforma di erogazioni liberali. **A fine esercizio il saldo del Fondo verrà portato a nuovo e potrà venire utilizzato nell'anno successivo.**

Il Consiglio di Amministrazione delibera in occasione del rinnovo triennale del Cda i criteri di ripartizione fra le varie Zone e:

- un budget da utilizzare per iniziative di zona,
- un budget da utilizzare per iniziative sovra-zonali in collaborazione con altre Zone (in Veneto si intende fra le diverse Filiali).

Art. 6

Criteri generali per l'assegnazione dei contributi

Sono escluse da ogni beneficio:

- le attività palesemente con scopo di lucro;
- le attività realizzate o promosse da partiti politici o da movimenti che li fiancheggiano;
- le attività realizzate al di fuori della competenza territoriale, fatta eccezione per le attività di cui al successivo art. 9 e per quelle effettuate nell'ambito di accordi di collaborazione tra la Cassa ed altri enti.

I beneficiari delle provvidenze saranno tenuti a rendere pubblico (ed eventualmente a documentare) che l'attività è realizzata con il sostegno finanziario della Cassa.

I benefici saranno destinati ad attività rientranti nei seguenti settori di intervento:

- Arte, cultura, musica.
- Sociale: assistenza, sanità, solidarietà e cooperazione.
- Istruzione e formazione.
- Promozione del territorio e attività ricreative.
- Sport

Art. 7

Termini e modalità di presentazione delle richieste

La presentazione delle richieste di ammissione ai contributi disciplinati da questo Regolamento è fissata entro **il 31 maggio**, ad eccezione di alcune richieste relative a nuove iniziative circoscritte nel tempo che potranno essere presentate anche successivamente, ma comunque **entro il 31 ottobre.**

I fondi (ad eccezione di eventuali disponibilità residue relative agli anni precedenti) saranno disponibili per l'erogazione solo dopo la ripartizione dell'utile, ovvero dopo l'approvazione del bilancio dell'esercizio precedente. Per le richieste dei primi mesi dell'anno, anche se con parere favorevole, non si potranno fare anticipazioni delle somme.

E' fatta salva la possibilità di adeguare, con decisione del Comitato attività Sociali e Comunità, i termini di presentazione delle richieste indicati nel comma 1 a particolari esigenze straordinarie.

Le richieste di ammissione a contributi devono essere indirizzate alla Cassa Rurale (presso ufficio Segreteria Generale e pc alla Filiale di riferimento) e devono essere formalizzate compilando l'apposita modulistica disponibile in filiale e comunque scaricabile dal sito internet della Cassa (www.cr-valsuganaetesino.net).

Il Comitato Attività Sociali e Comunità, per le richieste di importo maggiore di € 3.000,00, si riserva la facoltà di poter richiedere documentazione integrativa quale:

- bilancio preventivo e consuntivo dell'esercizio pregresso con indicate le risultanze finali applicate al bilancio corrente;
- relazione illustrativa delle attività o delle iniziative per le quali si richiede il contributo;
- preventivo di spese ed entrate relativo alle attività o alle iniziative per le quali si richiede il contributo, con specificazione degli istituti bancari presso cui si è richiesto il contributo per la medesima attività o iniziativa;
- copia atto costitutivo, statuto o programma (la prima volta e ad ogni variazione di questo).

Art. 8

Erogazione dei contributi e rendicontazione

L'erogazione dei contributi è disposta, con provvedimento del Consiglio di Amministrazione su proposta dei Comitati Locali, entro un mese dalla delibera qualora si tratti di erogazioni liberali ed entro un mese dalla consegna della documentazione da parte dei beneficiari negli altri casi.
L'esame della conformità e dell'ammissibilità delle domande di contributo è effettuato dai Comitati Locali.
Il contributo assegnato sarà revocato o rideterminato in diminuzione, con conseguente obbligo di restituzione dell'importo anticipatamente erogato, nei seguenti casi:

- rinuncia formale, da parte del beneficiario, del contributo assegnato;
- mancato svolgimento dell'attività/iniziativa oggetto di contributo;
- grave e sostanziale difformità tra l'attività/iniziativa prevista in sede di richiesta della provvidenza ed attività/iniziativa effettivamente realizzata;
- promozione da parte dell'Associazione/Ente di loghi e marchi concorrenti alla Cassa se non espressamente autorizzati;

- qualora entro il 15 dicembre di ogni anno l'ente o l'associazione non fornisca la documentazione richiesta.

Art. 09

Sponsorizzazioni, propaganda, pubblicità

Le sponsorizzazioni riguardano gli interventi che intendono promuovere il nome e l'immagine della Cassa, specialmente nei territori di competenza, attraverso l'utilizzo di messaggi, informazioni e marchi capaci di colpire l'attenzione dei destinatari allo scopo di diffondere la conoscenza della Cassa e dei suoi servizi.
La sponsorizzazione consiste nell'erogazione di somme ai destinatari individuati dall'art. 4, per l'organizzazione di attività e manifestazioni sportive, musicali o di altro genere, nonché convegni, ponendo particolare attenzione sul ritorno in termini di propaganda e di pubblicità delle spese sostenute.
I criteri di ammissione, i termini e le modalità di richiesta e di rendicontazione sono quelle individuate dai precedenti artt. 6, 7 e 8;
La Cassa sottoscrive con il destinatario della sponsorizzazione apposita convenzione/accordo di sponsorizzazione. Qualora, considerata la natura del beneficiario, non sia possibile giungere alla definizione di un accordo di sponsorizzazione, la Cassa potrà comunque procedere all'erogazione, contabilizzando la stessa:

- all'interno dei costi d'esercizio indeducibili (erogazione liberale);
- tra le spese di pubblicità, qualora si configuri come "acquisto di spazio pubblicitario" (esempio pagamento fatture tipografia per locandine con presenza del logo Cassa Rurale, pagamento fatture per acquisto coppe con logo CR, ecc…).

Il presente articolo è applicabile solo per erogazioni che esulano dall' utilizzo del Fondo di Beneficenza e mutualità.